

MEMORIA

359/2026/I/EEL

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2019/943, ADEGUANDO
ALLE ESIGENZE FUTURE LE BOLLETTE DELL'ENERGIA
ELETTRICA NELL'UNIONE MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI COSTI
DEL SISTEMA E LA PROMOZIONE DELL'ELETTRIFICAZIONE E
DELLA DIGITALIZZAZIONE (COM (2026) 600 FINAL)**

Memoria per la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei
Deputati

7 ottobre 2026

Onorevole Presidente, Gentili Deputate e Deputati,

ringrazio, anche a nome del Presidente e gli altri Componenti del Collegio, Alessandro Bratti, Lorena De Marco e Francesca Salvemini, la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei Deputati per essere stati invitati a fornire il nostro contributo al dibattito parlamentare in merito alla *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione COM (2026) 600 final*.

La Proposta in esame appare finalizzata all'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di ridurre il costo delle bollette dell'energia per i consumatori e le imprese, migliorando la struttura delle tariffe di rete, affinché sia i gestori dei sistemi sia gli utenti siano incentivati, rispettivamente, a ridurre i costi e a promuovere l'efficienza del sistema elettrico, anche attraverso un uso migliore dell'infrastruttura esistente e la diffusione di strumenti di digitalizzazione.

Detta Proposta prefigura, altresì, misure che esulano dalla competenza diretta del Regolatore, quali la possibilità per gli Stati membri di ricorrere al finanziamento pubblico per coprire quota parte dei costi di rete e l'obbligo di adottare regimi fiscali che non penalizzino il vettore elettrico rispetto al gas naturale.

Il provvedimento *de quo* deve infatti considerarsi come uno degli strumenti attuativi dell'*Electrification Action Plan*, che prevede azioni funzionali alla promozione dell'elettrificazione dell'economia europea per aumentare la competitività, la sicurezza dell'approvvigionamento e la riduzione dei prezzi dell'energia.

Tale Proposta è stata posta dalla Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione europea tra le priorità del proprio semestre di presidenza, con l'intento di conseguire un orientamento generale entro la fine di quest'anno, in occasione del Consiglio dei Ministri dell'energia del mese di dicembre 2026.

Prima di entrare nella disamina del provvedimento, l'Autorità, pur condividendo gli obiettivi ultimi sottesi alla Proposta in questione e accogliendo l'impulso ad adeguare i regimi tariffari di un settore, quale quello elettrico, che sta vivendo e vivrà radicali trasformazioni, ritiene doveroso rappresentare, in via generale, come questa Proposta, nel perseguire condivisibilmente un maggiore allineamento delle metodologie tariffarie attraverso un coordinamento più stretto tra i soggetti nazionali, cionondimeno prefiguri una significativa compressione dei margini di valutazione discrezionale del regolatore nazionale, soprattutto con riguardo alla determinazione delle condizioni di accesso equo, trasparente e non discriminatorio alle reti e alle infrastrutture, limitandone di fatto l'intervento tecnico a presidio delle specifiche realtà nazionali.

Tali criticità sono state evidenziate, discusse e condivise da tutti i regolatori europei con uno specifico *position paper* adottato a settembre nell'ambito del Consiglio Europeo dei Regolatori dell'Energia (CEER).¹

Ciò pur senza disconoscere talune nuove rilevanti responsabilità rimesse dalla Proposta in questione ai regolatori nazionali. Ci si riferisce al compito di definizione e di utilizzo degli indicatori di *performance* delle reti e delle *smart grids* per la promozione di soluzioni *non-wire*, digitali e di flessibilità; all'attribuzione di nuovi compiti nella gestione dei criteri di accesso e di connessione alla rete in caso di congestione, al fine di garantire che le procedure siano tempestive ed efficienti e sostengano l'elettrificazione, e nella definizione di eventuali meccanismi di priorità di connessione per specifiche categorie di utenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Contenuto della Proposta di Regolamento

La Proposta di Regolamento – che oggi siamo chiamati a commentare – apporta modifiche al Regolamento (UE) 2019/943 del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica, introducendo, in particolare, una pluralità di stringenti criteri per la determinazione delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Con la Proposta, nello specifico, è sostituito l'articolo 18 dell'attuale Regolamento in materia di oneri di rete.

In base alla proposta legislativa in commento, le tariffe di rete dovranno continuare a essere commisurate ai costi, trasparenti e non discriminatorie e riflettere i costi sostenuti dagli operatori di trasmissione e della distribuzione efficienti e strutturalmente comparabili, includendo sia i costi operativi sia i costi di investimento.

Nel dettaglio, il nuovo articolo 18, paragrafo 2, stabilisce che le metodologie tariffarie devono:

- fornire incentivi agli operatori, affinché sviluppino e gestiscano le reti nel modo più efficiente possibile, anche mediante il ricorso a servizi di flessibilità, *smart grids*, *smart meters* e soluzioni *non-wire*, dettagliando maggiormente l'obbligo di fornire tali incentivi;
- riflettere i costi generati dagli utenti che prelevano o immettono energia nella rete;
- incentivare gli utenti a utilizzare il sistema elettrico in modo coerente con l'efficienza complessiva della rete;

¹ CEER Views on the European Commission's Legislative Proposal on Future-proofing Electricity Bills, pubblicato lo scorso 17 settembre

- fornire segnali di investimento differenziati per località;
- promuovere la riduzione della domanda nei periodi di punta, anche attraverso componenti tariffarie capacitive (*capacity-based*);
- prevedere differenziazioni per fascia oraria, per riflettere il diverso utilizzo della rete;
- evitare discriminazioni tra utenti connessi alle reti di distribuzione e quelli connessi direttamente alla trasmissione (estendendo la disposizione attualmente in vigore che si riferisce solo ai produttori);
- non ostacolare l'autoconsumo, le comunità energetiche, l'aggregazione, lo stoccaggio e la partecipazione ai mercati della flessibilità;
- favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili e delle risorse di flessibilità non fossili;
- consentire il ricorso a connessioni flessibili senza ritardare i necessari investimenti di rete;
- garantire che le tariffe applicate agli impianti di accumulo riflettano esclusivamente i costi effettivamente generati e i benefici prodotti per il sistema, evitando fenomeni di doppia imposizione tariffaria.

Un ulteriore elemento di rilievo della Proposta è rappresentato dal significativo rafforzamento degli obblighi di trasparenza, cui sono tenute le autorità di regolazione nazionali, al fine di accrescere la comparabilità delle metodologie tariffarie a livello europeo e di consentire agli utenti di meglio comprendere le componenti che determinano il livello delle tariffe di rete.

Decorsi tredici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, le autorità di regolazione nazionali dovranno garantire la piena trasparenza delle metodologie, dei parametri e dei valori utilizzati per determinare o approvare i costi recuperati attraverso le tariffe di trasmissione e distribuzione.

In particolare, dovranno essere pubblicate informazioni dettagliate almeno in ordine ai costi delle infrastrutture di trasmissione (inclusi investimenti, remunerazione del capitale e costi operativi) e di distribuzione, alle perdite di rete in trasmissione e distribuzione, ai costi associati ai servizi di misura, alla gestione della potenza reattiva, ai costi sostenuti dai gestori di rete per l'approvvigionamento dei servizi ancillari e per la gestione delle congestioni, compresi i costi di redispatching.

Inoltre, le autorità di regolazione nazionali dovranno rendere disponibili anche una serie di informazioni di carattere metodologico e regolatorio, tra cui:

- le valutazioni alla base dei dettagli delle metodologie tariffarie;
- le componenti di costo e recuperate tramite le tariffe e i loro ammontari;

- l'eventuale quota dei costi di rete coperta mediante risorse pubbliche;
- i valori tariffari annuali applicati alle diverse categorie di utenti;
- qualsiasi studio utilizzato a supporto delle opzioni disponibili per fissare le tariffe;
- gli eventuali regimi tariffari speciali e le relative giustificazioni;
- gli indicatori di *performance* utilizzati per valutare l'efficienza degli operatori di rete.

Un'altra disposizione (articolo 18, paragrafo 7) proposta in analogia al settore del gas naturale riguarda l'introduzione di un *benchmarking* dei costi di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione europei, prevedendo la pubblicazione di una relazione da parte di ACER ogni quattro anni. Anche i Regolatori nazionali dovranno produrre un simile confronto dei livelli di efficienza dei gestori dei sistemi di distribuzione attivi nel proprio territorio nazionale, pubblicando anch'essi ogni quattro anni una relazione fondata sui risultati di tale confronto.

Giova evidenziare anche la possibilità di prevedere regimi tariffari specifici per determinate categorie di utenti, quali le industrie a forte consumo di energia, *data-centre* e comunità energetiche, purché siano rispettati i principi di *cost-reflectivity*, con analisi effettuate dal Regolatore nazionale.

È poi esplicitamente riconosciuta agli Stati membri la facoltà di finanziare una quota dei costi di rete attraverso il bilancio dello Stato, a condizione che l'erogazione non sia discriminatoria, sia temporanea e limitata a coprire i costi aggiuntivi relativi ai processi di decarbonizzazione e di elettrificazione dei consumi e non incida sui meccanismi concorrenziali.

Osservazioni sulla Proposta di Regolamento

L'Autorità condivide pienamente il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente Proposta di regolamento di riduzione dei costi finali dell'energia per i consumatori e le imprese e di ancora maggiore trasparenza.

Cionondimeno, alcune previsioni ivi contenute – principalmente, il conferimento in capo alla Commissione del potere di integrare il regolamento attraverso lo strumento dell'atto delegato definendo gli orientamenti relativi a una struttura tariffaria comune e una metodologia armonizzata di tariffazione, (aspetti di cui, peraltro, andrebbe verificato se si tratti effettivamente di «elementi non essenziali dell'atto legislativo», come richiede l'articolo 290 del TFUE) – sembrano avere un impatto non trascurabile sotto il profilo della proporzionalità e sussidiarietà della proposta legislativa, in quanto rischiano di intaccare oltremisura le prerogative delle autorità nazionali di regolazione, la cui sfera di

autonomia ha sin qui rappresentato un valore giuridico di particolare rilievo nella stessa legislazione europea.

Vale soffermarsi su uno degli aspetti più rilevanti della Proposta in analisi che riguarda l'introduzione del nuovo articolo 61(5a) nel Regolamento (UE) 2019/943, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati contenenti una struttura comune e una metodologia armonizzata per le tariffe di rete. In particolare, tali atti delegati potranno disciplinare:

- la struttura armonizzata delle tariffe elettriche;
- la metodologia per la determinazione delle tariffe di rete;
- le condizioni alle quali le autorità nazionali possono introdurre regimi tariffari specifici per determinate categorie di utenti;
- i requisiti procedurali e sostanziali delle consultazioni pubbliche sulle metodologie tariffarie.

Prima dell'adozione degli atti delegati, ACER dovrà predisporre una raccomandazione tecnica indirizzata alla Commissione con una proposta in merito a tale metodologia armonizzata.

La disposizione appena illustrata appare particolarmente significativa, poiché introduce un livello di armonizzazione europea finora assente nel settore elettrico, caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità delle autorità regolatorie nazionali. Pur essendo ancora riconosciuto alle medesime il compito di approvare e di applicare le metodologie tariffarie a livello nazionale, non vi è dubbio, ad avviso dell'Autorità, che l'intervento della Commissione andrebbe a incidere in maniera significativa sull'autonomia regolatoria e, in ultima analisi, sull'indipendenza dei regolatori nazionali. Tale aspetto appare particolarmente rilevante se valutato alla luce delle competenze attribuite alle autorità nazionali dalla normativa elettrica europea e del ruolo storicamente riconosciuto alle medesime nell'ambito della regolazione tariffaria. Nel complesso, tale orientamento sembra confermare l'obiettivo della Commissione di perseguire una crescente armonizzazione della regolazione tariffaria a livello europeo, con un conseguente rilevante ridimensionamento degli spazi di autonomia regolatoria nazionale.

In proposito, giova rammentare che i poteri originariamente attribuiti alla Commissione di definire linee guida per l'armonizzazione tariffaria (articolo 18(2) del Regolamento UE n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica) sono stati eliminati con l'approvazione del successivo Regolamento 2019/943, attualmente in vigore, rispetto al quale, quindi, la Proposta si pone in controtendenza.

Inoltre, se è vero che anche nel settore del gas naturale è stato adottato il Regolamento (UE) 2017/460 che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, deve rilevarsi come in tale settore il tentativo di armonizzazione appaia più giustificato, anche alla luce dei principi di proporzionalità e sussidiarietà tenuto conto che la tariffa è applicata agli scambi transfrontalieri, mentre nel settore elettrico i corrispettivi tariffari non trovano applicazione sugli scambi tra zone di mercato.

Un'attenzione particolare merita il nuovo articolo 18 proposto, laddove prevede che le metodologie tariffarie debbano includere obbligatoriamente segnali locazionali e corrispettivi differenziati nel tempo, finalizzati a orientare i comportamenti degli utenti in funzione dei costi e delle condizioni della rete. Nella formulazione del vigente Regolamento (UE) 2019/943, tali caratteristiche sono invece previste soltanto se opportune, lasciando alle autorità nazionali di regolazione un maggiore margine di discrezionalità nella valutazione dei differenti contesti nazionali. La connotazione di tali requisiti come obbligatori potrebbe determinare un'ulteriore limitazione della flessibilità di intervento delle autorità di regolazione nazionali, che perderebbero in questo modo l'autonomia di valutarne l'introduzione sulla base delle esigenze specifiche delle reti nazionali e della struttura del proprio mercato.

Un altro aspetto meritevole di attenzione è la possibilità di prevedere regimi tariffari specifici per determinate categorie di utenti, quali le industrie a forte consumo di energia, *data-center* e comunità energetiche, purché siano rispettati i principi di *cost-reflectivity*, con analisi effettuate dal regolatore nazionale.

Al riguardo, si ritiene che detto principio di *cost-reflectivity* abbia valenza generale e debba sempre trovare applicazione, senza quindi la necessità di focalizzare l'attenzione solo su alcune categorie di utenti. Peraltro, si ritiene inappropriato il riferimento ai *data-center*, una tipologia di utenza relativamente nuova per il nostro Paese, ma che nel prossimo futuro sembra destinata a generare impatti significativi sul sistema elettrico nazionale nel suo complesso e le cui condizioni di accesso alla rete devono essere attentamente valutate dalle autorità nazionali.

Se, invece, l'intento fosse quello di definire regimi tariffari "speciali", per supportare tali categorie, definendo specifiche condizioni di favore (che, peraltro, violerebbe il principio "*cost reflectivity*" richiamato dal Regolamento), appare preferibile ricorrere a incentivi espliciti nel rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, in quanto sono più trasparenti e non introducono distorsioni nell'applicazione delle tariffe di rete.

In conclusione, l'Autorità ritiene che l'approccio comune verso un sistema energetico più integrato ed efficiente dovrebbe sempre consentire al regolatore nazionale di calibrare attentamente il proprio intervento, pur nel rispetto della cornice giuridica dettata dalla normativa eurounitaria, allo specifico contesto nazionale di riferimento.